



**RAPPORTI TRA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
ED IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

COLLEGI DI DISCIPLINA

**APPLICABILITA' DEL CODICE DELLE SANZIONI
AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

Dott.ssa ANGELICA BARRECA

Funzionario CNDCEC

RAPPORTI TRA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE ED IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

- Con la riforma introdotta dal D.P.R. 137/2012 la funzione disciplinare è divenuta di competenza esclusiva dei Consigli e dei Collegi di Disciplina.
- Restano di competenza del Consiglio dell'Ordine le funzioni ed i poteri diversi da quelli disciplinari, quali ad esempio quelli legati alla gestione dell'albo come iscrizione e cancellazione.
- Nel DPR 137/2012 è previsto solo che il Consiglio dell'Ordine predisponesse l'elenco dei nominativi da inviare al Presidente del Tribunale ma non sono definiti i rapporti tra il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di Disciplina;
- al fine di poter definire tali rapporti occorre vedere quanto contenuto nel Regolamento attuativo ex art. 8 co. 3 del D.P.R. 137/2012 – BU n. 9 del 15 maggio 2013 e nel Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nel mese di marzo 2015.

ART. 4 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO EX ART. 8 CO. 3 DPR 137/2012 (COMMI 4 -8):

Comma 4

Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine, e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio di disciplina.

Comma 5

Le riunioni del Consiglio di disciplina hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli degli Ordini e si tengono ordinariamente presso la sede del Consiglio dell'Ordine.

Comma 6

Le spese relative al funzionamento del Consiglio di disciplina sono a carico del Consiglio dell'Ordine.

Comma 7

Le funzioni di segreteria del consiglio di disciplina sono svolte dal personale del Consiglio dell'Ordine.

Comma 8

I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

ARTICOLI 3 E 7 DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Art. 3 co. 6

Il Consiglio di Disciplina esercita l'azione disciplinare anche nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine presso cui è istituito.

Art. 3 co. 14

La corrispondenza e le comunicazioni indirizzate al Consiglio di Disciplina devono essere consegnate dalla Segreteria al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a darne comunicazione agli altri componenti il Consiglio. Nel caso in cui la corrispondenza e le comunicazioni, di competenza del Consiglio di Disciplina, siano state genericamente indirizzate al Consiglio dell'Ordine, il presidente di quest'ultimo dovrà darne pronta comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina e trasmettere a quest'ultimo la documentazione senza entrare nel merito dei contenuti.

Art. 7 co. 2

Il Consiglio dell'Ordine è uno dei soggetti che possono promuovere l'azione disciplinare - ad es, in materia di pec, FPC, contributi ed assicurazione.

Art. 7 co. 4

Il Consiglio dell'Ordine che riceve una notizia dall'Autorità giudiziaria deve darne pronta comunicazione al Consiglio di Disciplina (art. 7 co. 4)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Art. 9 co. 2

Il Consiglio dell'Ordine è destinatario della delibera di apertura del procedimento disciplinare.

(Si ricorda che non è possibile dare seguito ad una richiesta di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare come previsto all'art. 5 co. 8) .

Art. 14 co. 5

Il Presidente dell'Ordine o un suo delegato sono sentiti nella fase dibattimentale se la notizia proviene dall'Ordine.

Art. 26

I provvedimenti disciplinari e la relativa data di esecutività dei provvedimenti devono essere comunicati al Consiglio dell'Ordine in quanto tenutari dell'Albo.

- Anche se non espressamente previsto occorre comunicare all'Ordine, in quanto tenutario dell'Albo, la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari ex art. 27.
- Per la procedura semplificata valgono le stesse regole sopra enunciate

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

- I Consigli di Disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine presso cui sono istituiti (art. 8, comma 2, DPR 137/2012).
- I Consigli di Disciplina territoriali sono composti da un numero massimo di consiglieri effettivi pari a quello dei consiglieri che, attualmente, svolgono funzioni disciplinari nei Consigli degli Ordini presso cui sono istituiti e di numero cinque supplenti (art. 3 co. 1 Regolamento attuativo ex art. 8, co.3 del 15 maggio 2013).
- Con l'informativa n. 5 del 2013 è stato precisato che "al fine della determinazione del numero dei membri del Consiglio di Disciplina non rileva la composizione della commissione disciplinare laddove sia stata istituita".
- Successivamente con l'informativa n.6/2017 il CNDCEC ha chiarito che il numero dei Consiglieri di Disciplina deve essere uguale a quello dei Consiglieri degli Ordini.

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

- Alla superiore conclusione il CNDCEC è giunto alla luce di un'interpretazione letterale dell'art. 8 co. 2 del DPR 137/2012 già citato.
- Infatti «l'ordinamento vigente» per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili quando è stato emanato il D.P.R. n. 137/2012 è il D. Lgs. n. 139/05 che, all'art. 12, lett. g, prevede che il Consiglio dell'Ordine delibera i provvedimenti disciplinari. Ne deriva quindi che i preesistenti organi titolari dell'azione disciplinare erano i Consigli degli Ordini e, conseguentemente, i Consigli di Disciplina devono essere composti da un numero di Consiglieri pari a quello dei Consiglieri dell'Ordine territoriale presso cui sono istituiti.
- Tale interpretazione non è in contrasto con quanto previsto all'art. 3 del Regolamento del 15 maggio 2013 che, nella previsione “numero massimo”, intende dire che non è possibile nominare un numero maggiore di consiglieri di disciplina rispetto al numero dei consiglieri dell'Ordine.

COLLEGI DI DISCIPLINA

Normativa di riferimento:

- Art. 8 co. 2 del DPR 7 agosto 2012;
- Art. 6 del Regolamento attuativo ex art. 8 co. 3 del DPR 137/2012 - BU n. 9 del 15 maggio 2013;
- Artt. 4 e 5 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale (approvato dal CNDCEC nella seduta del 18/19 marzo 2015).

COLLEGI DI DISCIPLINA

- L'informativa n. 6/17 del CNDCEC ha chiarito che in seno ai Consigli di Disciplina devono essere istituiti i Collegi di Disciplina formati da tre Consiglieri. In caso di Consigli di Disciplina composti da 7 ed 11 componenti i Collegi devono essere così composti: un Collegio da 4 ed uno da 3 in presenza di 7 Consiglieri; due Collegi da 4 ed uno da 3 in presenza di 11 Consiglieri.
- Tale interpretazione è aderente al dettato normativo di cui all'art. 8 co. 2 del DPR 137/2012 il quale prevede che “I Collegi di disciplina, nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri”.
- In merito alla previsione contenuta nel Regolamento attuativo all'art. 6 “di minimo tre” si precisa che i collegi da 4 componenti sono previsti per i Consigli di Disciplina composti da 7 ed 11 componenti.

COLLEGI DI DISCIPLINA

- L'obbligatorietà o meno della costituzione dei Collegi di Disciplina è stato a lungo dibattuto.
- Nel senso dell'obbligatorietà si esprime la Relazione del Ministero della Giustizia del DPR 137/2012 ove, con riferimento all'art. 8 si legge che "nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti si formano, per l'istruttoria e la decisione, collegi composti da tre membri".
- In materia è anche intervenuto il Ministro della Giustizia che in una nota di risposta ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Architetti ha precisato che "I Collegi di Disciplina sono articolazioni dei Consigli di Disciplina con più di tre componenti, deputati ad istruire e decidere i procedimenti loro assegnati, per evitare che l'intero consiglio di disciplina territoriale sia coinvolto nella istruzione e decisione di ogni singolo procedimento disciplinare. L'Ordine interessato è quindi tenuto a prevedere un sistema di assegnazione degli affari all'interno del consiglio ed ai diversi collegi eventualmente formati".

APPLICABILITÀ DEL CODICE DELLE SANZIONI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- L'articolo 28 co,2 del Codice delle Sanzioni prevede che “le norme di cui al presente Codice si applicano ai procedimenti disciplinari avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
- Il successivo art. 29 prevede che il Codice entra in vigore il 1° gennaio 2017.
- Il Codice delle sanzioni disciplinari si applica a tutti i procedimenti aperti successivamente al 1 gennaio 2017.